



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 al n. 2128 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, e in particolare l’articolo 5, comma 4, lettera a);
- VISTA** la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTO** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
- VISTO** l’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che dispone in merito al limite retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- VISTA** la direttiva del Ministro dell’istruzione n. 5 in data 5 gennaio 2021, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 settembre 2020, debitamente registrato, con il quale al dott. Fabrizio MANCA, dirigente di prima fascia nei ruoli del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, per la durata di tre anni a decorrere dal 4 settembre 2020;
- VISTO** il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 7 settembre 2020 dal dott. Fabrizio MANCA, correlato all’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte nell’ambito del Ministero dell’istruzione;
- RITENUTO** necessario coprire il posto di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione;
- VISTO** l’Avviso di disponibilità prot. n. 27432 del 25 novembre 2021, relativo alla posizione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** della candidatura, corredata dal *curriculum vitae*, del dott. Fabrizio MANCA, dirigente di prima fascia nei ruoli del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, n. 345 in data 7 dicembre 2021, di costituzione di una apposita Commissione di valutazione delle candidature in relazione alla predetta procedura di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale;
- VISTI** i verbali della suddetta Commissione di valutazione nei quali sono state esaminate e valutate le manifestazioni di interesse pervenute, con attribuzione di specifici punteggi secondo i criteri indicati nell’avviso di disponibilità sopra citato in conformità della Direttiva del Ministro 5 gennaio 2021, n. 5;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO del parere del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, espresso, sulla base delle valutazioni della succitata Commissione, con nota prot. n. 71 del 18 gennaio 2022, nel quale si propone il dott. Fabrizio MANCA tra i più idonei a ricoprire l'incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

VISTA la nota del 21 gennaio 2022, n. 3365, con la quale il Ministro dell'istruzione, nell'esercizio del proprio potere di proposta, ha formulato una ampia e motivata proposta di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione al dott. Fabrizio MANCA, proposta in cui si ripercorre nel dettaglio il suo percorso professionale, considerando, pertanto, lo stesso come figura più idonea a ricoprire l'incarico, in ragione della sua profonda e diretta conoscenza, come Direttore di un ufficio scolastico regionale, delle peculiarità e caratteristiche degli ordinamenti scolastici, anche in un'ottica internazionale, del mondo delle scuole paritarie, delle problematiche derivanti dal sistema nazionale di valutazione, oltre che delle rilevanti abilità manageriali e relazionali con tutti gli attori coinvolti sul territorio, dai dirigenti scolastici, alle organizzazioni sindacali, alle autorità a vario titolo presenti;

TENUTO CONTO che nella medesima proposta viene evidenziato il profilo professionale del dott. Fabrizio MANCA che si contraddistingue per il possesso di una notevole capacità di gestione di strutture complesse dell'Amministrazione, di una profonda capacità di dialogo e interrelazione con tutti gli stakeholders, potendo garantire un rilancio in termini innovativi di tutti gli aspetti gestionali della Direzione;

VISTO l'accordo in data 21 gennaio 2022 che, a decorrere dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo del provvedimento di incarico di Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, risolve il contratto individuale di lavoro sottoscritto dal dott. Fabrizio MANCA in data 7 settembre 2020, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, correlato all'incarico di Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

VISTO il curriculum vitae del dott. Fabrizio MANCA;

VISTA la dichiarazione del dott. Fabrizio MANCA rilasciata ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

RITENUTO di accogliere la proposta del Ministro dell'istruzione sopra citata;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, On. Renato Brunetta;

D E C R E T A:**Articolo 1****Oggetto dell'incarico**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al dott. Fabrizio MANCA, dirigente di prima fascia nei ruoli del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è attribuito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 2**Obiettivi connessi all'incarico**

Il dott. Fabrizio MANCA, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, curerà le funzioni relative alle competenze assegnate alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166.

In particolare svolgerà le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nell'ambito:

- a) degli ordinamenti e delle Indicazioni Nazionali della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione;
- b) dell'innovazione degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;
- c) della definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;
- d) della definizione delle classi di concorso e di abilitazione, in raccordo con la direzione generale del personale scolastico, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;
- e) dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali;
- f) degli ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e degli indirizzi per i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
- g) del sistema delle scuole paritarie e non paritarie;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- h) della ricerca, dell'innovazione e delle misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
- i) degli indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
- l) degli esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado con riferimento all'organizzazione e indirizzi di gestione e svolgimento delle prove degli esami stessi;
- m) della certificazione delle competenze e del riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;
- n) del riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;
- o) della cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
- p) del sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi della normativa vigente;
- q) dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- r) delle misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni;
- s) degli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
- t) della definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- u) delle funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
- v) delle funzioni di indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca e funzioni di vigilanza, in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) ed istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi;
- z) della vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- aa) della promozione di analisi statistiche comparative di carattere nazionale ed internazionale e del monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, in collaborazione, per gli aspetti di competenza, con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
- bb) delle attività di competenza del Ministero in ambito europeo e internazionale con particolare riguardo ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e con gli altri organismi europei e internazionali al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione;
- cc) della definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero e in raccordo con la direzione generale per il personale scolastico, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
- dd) della valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;
- ee) della consulenza e del supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome negli ambiti di competenza;
- ff) del supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
- gg) dell'esame e della sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
- hh) delle altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potranno essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dal comma precedente.

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli Uffici, il dott. Fabrizio MANCA provvederà, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Articolo 3 Incarichi aggiuntivi

Il dott. Fabrizio MANCA dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti dal Ministro, o su designazione dello stesso, in ragione dell'Ufficio, o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4 Durata dell'incarico

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data di registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto e avrà la durata di tre anni.

Articolo 5 Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al dott. Fabrizio MANCA in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo dirigente e il Ministro dell'istruzione, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Articolo 6 Revoca precedente incarico

L'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, conferito al dott. Fabrizio MANCA con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020, n. 1912, è revocato a decorrere dalla data di registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto.

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione
On. prof. Renato Brunetta